



CAPITOLATO SPECIALE

**FORNITURA DI ELETTROPOMPE E MISCELATORI CON RELATIVI ACCESSORI E RICAMBI
IN SOSTITUZIONE AI MODELLI XYLEM GIÀ IN USO PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
E LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO**





SOMMARIO

Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Oggetto dell'affidamento.....	3
Art. 3 - Importo dell'affidamento (IVA esclusa)	3
Art. 3.1 - Revisione dei prezzi	3
Art. 3.2 - Formazione nuovi prezzi.....	4
Art. 4 - Durata dell'affidamento, opzioni e proroghe	4
Art. 5 - Norme generali e rinvio normativo.....	4
Art. 6 - Descrizione della fornitura	4
Art. 7 - Ordine di consegna (ODC)	6
Art. 8 - Tempi di consegna	7
Art. 9 - Fatturazione e pagamenti.....	7
Art. 10 - Garanzie	8
Art. 11 - Conoscenza delle condizioni di appalto.....	8
Art. 12 - Oneri e obblighi a carico della Ditta Appaltatrice	9
Art. 13 - Rappresentanza della Stazione Appaltante	9
Art. 14 - Responsabile della fornitura	9
Art. 15 - Subappalto.....	9
Art. 16 - Penali	9
Art. 17 - Cessione del contratto	10
Art. 18 - Recesso e risoluzione del contratto	10
Art. 19 - Responsabilità civile per danni a persone e cose	11
Art. 20 - Definizione delle controversie	12
Art. 21 - Informativa per il trattamento dei dati personali	12





Art. 1 - Definizioni

Nel contesto del presente Capitolato Speciale, si intende per:

- **Stazione Appaltante** o **Committente** o **PA**: Padania Acque S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (SII) della Provincia di Cremona, con sede in Via Del Macello, 14 - 26100 Cremona;
- **Impresa Appaltatrice** o **Ditta Appaltatrice** o **Appaltatore**: l'operatore economico al quale verrà affidato l'affidamento oggetto del presente Capitolato;
- **CS**: il presente Capitolato Speciale;
- **RUP**: il responsabile unico del progetto;
- **Responsabile della fornitura**: il soggetto indicato dall'Appaltatore e incaricato di garantire la corretta esecuzione del contratto;
- **ODC**: Ordine di consegna.

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento

Il presente affidamento ha ad oggetto la fornitura di elettropompe e miscelatori con relativi accessori e ricambi in sostituzione ai modelli Xylem già in uso presso gli impianti di depurazione e le stazioni di sollevamento fognario di Padania Acque S.p.A., siti in provincia di Cremona, da eseguirsi nel rispetto di quanto *infra* previsto.

Art. 3 - Importo dell'affidamento (IVA esclusa)

L'importo massimo stimato dell'affidamento è pari a **€ 139.900,00 (euro centotrentanovemilanovecento/00)** IVA esclusa.

Il contratto verrà stipulato "a misura" per l'importo massimo di € 139.900,00.

Non essendo previsti rischi da interferenze presso le strutture di Padania Acque S.p.A., gli oneri della sicurezza ex art. 26 del D.lgs. 81/2008 sono pari a € 0,00 (euro zero/00). Padania Acque S.p.A. non è, pertanto, tenuta alla compilazione del DUVRI.

Si precisa che non vi è alcun obbligo di Padania Acque S.p.A. di esaurire l'importo del contratto, in quanto lo stesso è meramente presuntivo, essendo computato sulla base di forniture analoghe espletate negli anni pregressi e quindi fornito a titolo puramente indicativo; pertanto, l'importo complessivo è da intendersi a disposizione della Stazione Appaltante, che lo impiegherà sulla base delle proprie esigenze; la stessa, quindi, in vigore di contratto non è obbligata a garantire alla Ditta Appaltatrice quantità minime di prestazioni né continuità in merito all'esecuzione delle stesse; pertanto, quest'ultima non potrà avanzare alcuna pretesa in merito.

L'Impresa Appaltatrice maturerà, pertanto, il diritto al pagamento solo ed esclusivamente in rapporto alle forniture effettivamente svolte, non potendo pretendere null'altro, a qualsiasi titolo. Conseguentemente, qualora alla scadenza contrattuale non sia esaurito l'importo presunto, l'Impresa Appaltatrice nulla potrà pretendere a titolo di indennizzo e/o risarcimento e/o ad altro titolo comunque denominato.

Art. 3.1 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%





dell'importo complessivo può essere attivata la clausola di revisione dei prezzi, operante – in ogni caso – nella misura dell'80% della variazione stessa e in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si farà ricorso agli indici sintetici elaborati dall'ISTAT e, nel dettaglio: gli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria e delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 3.2 - Formazione nuovi prezzi

Qualora si prospetti la necessità di prestazioni non previste dal presente CS e ulteriori allegati contrattuali, il RUP - sentito l'Appaltatore - procederà alla formulazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi verranno formati ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi basate sugli importi unitari, ragguagliando gli stessi con quelli di prestazioni simili, oppure facendo riferimento ai listini ufficiali della Casa Costruttrice.

Se ciò non fosse possibile, le analisi per la formazione dei nuovi prezzi si baseranno sui costi di mercato rilevati in contraddittorio, per i quali Padania Acque S.p.A. si riserva il diritto di indagini, verifiche e accettazioni.

Art. 4 - Durata dell'affidamento, opzioni e proroghe

La durata dell'affidamento è di **18 (diciotto) mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Qualora alla scadenza contrattuale l'importo massimo stimato del contratto non sarà esaurito, la durata del contratto potrà essere prorogata di ulteriori **12 (dodici) mesi**, ferme restando le condizioni previste nel contratto originario.

Resta inteso che, qualora alla scadenza del contratto ovvero del periodo di proroga residui parte delle somme a disposizione di cui al precedente art. 3, il contratto è da intendersi risolto.

Ove alla scadenza del contratto fosse in corso l'esecuzione o il completamento di prestazioni richieste con le modalità di cui al successivo art. 7, esso si intenderà prorogato per il tempo previsto dal singolo ODC ai fini della ultimazione delle attività richieste. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, salvo quanto spettante per l'esecuzione delle prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 5 - Norme generali e rinvio normativo

L'Impresa che all'esito della procedura di affidamento risulterà Appaltatrice accetta senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione allegata alla presente procedura di affidamento. La stessa, con propria organizzazione e gestione, provvederà allo svolgimento dell'affidamento di cui al presente CS, assumendo il rischio economico anche per l'omesso o insufficiente espletamento e per i danni provocati.

Per quanto non espressamente previsto e normato si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in vigore.

Art. 6 - Descrizione della fornitura

Costituisce oggetto del presente affidamento la fornitura di elettropompe sommergibili per acque reflue e miscelatori (con relativi accessori e ricambi) in sostituzione ai modelli Xylem già in uso presso gli impianti di





depurazione e le stazioni di sollevamento fognario di PA.

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere perfettamente intercambiabili a quelle esistenti ovvero, per l'installazione delle stesse (a carico di PA), non dovrà essere necessaria alcuna modifica impiantistica di tipo idraulico, meccanico, elettrico e strutturale. A titolo meramente esemplificativo e non del tutto esaustivo, PA non accetterà quindi forniture che implicano - ai fini dell'installazione e del corretto funzionamento - le seguenti modifiche impiantistiche:

- sostituzione del piede di accoppiamento delle pompe;
- sostituzione dei pali guida di pompe e miscelatori;
- modifica delle tubazioni di mandata delle pompe e del relativo valvolame;
- modifica ai chiusini di ispezione (botole per estrazione pompe) dei sollevamenti fognari;
- modifica e/o sostituzione della componentistica elettrica dei quadri di comando/potenza di pompe/miscelatori.

Inoltre, tutte le apparecchiature fornite, rispetto a quelle esistenti da sostituire, dovranno avere:

- le medesime caratteristiche tecniche in termini di:
 - o curva di funzionamento caratteristica della pompa (portata e prevalenza)
 - o spinta dei miscelatori
 - o dimensioni geometriche
- caratteristiche tecniche uguali o migliorative in termini di:
 - o passaggio libero della girante (nel caso di elettropompe)
 - o rendimento energetico
 - o potenza e assorbimenti nominali
 - o qualità dei materiali (fusioni principali, peso).

A titolo puramente indicativo e non del tutto esaustivo, si riportano in seguito gli accessori e i ricambi che potranno essere richiesti da PA all'Appaltatore:

- catene in acciaio inox certificate
- grilli in acciaio inox
- maglie di giunzione catena/grillo in acciaio inox
- piedi (basamenti) di accoppiamento
- kit supporti motore/voluta per installazione orizzontale a secco delle elettropompe
- relè di rilevamento infiltrazione acqua in olio (24V DC, 110-230V AC)
- relè di controllo temperatura e infiltrazione acqua in olio (24V DC, 110-230V AC)

* * *

Le apparecchiature fornite (e relativi accessori) dovranno essere nuove e non ricondizionate, rispettose dei requisiti minimi e delle condizioni di fornitura indicati nella documentazione di affidamento, conformi a tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e rispondenti alla normativa tecnica di settore applicabile, e ogni elemento dovrà essere fornito completo di tutte le parti necessarie ai fini del funzionamento a regola d'arte.





La fornitura dovrà essere pienamente conforme alle caratteristiche minime richieste, che rappresentano condizione essenziale ed inderogabile per l'accettazione, da parte della Stazione Appaltante, della fornitura medesima.

La presentazione dell'offerta comporta la piena e totale accettazione di tutte le condizioni di esecuzione della presente fornitura e costituisce impegno a fornire i prodotti oggetto di affidamento con caratteristiche tecniche e prestazionali conformi a quanto richiesto.

Qualora venissero fornite apparecchiature e accessori non conformi ai requisiti tecnici richiesti, le forniture stesse non verranno accettate da PA.

* * *

Si precisa che i prezzi per la fornitura di elettropompe e miscelatori si intendono comprensivi di cavo elettrico di potenza sommergibile di lunghezza standard pari a 10 metri. Qualora PA richiedesse la fornitura di elettropompe e miscelatori con cavo di potenza di lunghezza non standard pari a 20 metri, all'Appaltatore verrà riconosciuto un incremento forfait dell'importo pari al 5% rispetto al prezzo netto della fornitura.

I prezzi offerti si intendono inoltre comprensivi di tutte le attività e le prestazioni necessarie alla esecuzione delle forniture di cui al presente appalto e, in particolare, di:

- costi di imballaggio con l'adozione di ogni dispositivo e precauzione atti a garantire la completa integrità estetica e funzionale dei materiali forniti;
- consegna e scarico a terra presso uno dei seguenti siti di PA:
 - o depuratore di Cremona (via al depuratore snc, Cremona 26100)
 - o depuratore di Crema (via Colombo snc, Crema 26013)
 - o depuratore di Casalmaggiore (S.P. ex S.S. 420 località Vicomosciano, Casalmaggiore 26041)
- costi di trasporto;
- garanzie, così come indicato al successivo art. 10;
- manuali d'uso e manutenzione redatti in lingua italiana. Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana mediante n. 1 copia in formato cartaceo e n. 1 copia in formato PDF;
- dichiarazioni di conformità CE, come previsto dalla Direttiva 2006/42/CE e/o dal D.lgs. n. 17/2010;
- tutto quant'altro necessario per l'esecuzione dell'appalto a regola d'arte;
- tutto quanto espressamente indicato nel presente CS.

Art. 7 - Ordine di consegna (ODC)

PA procederà alla formalizzazione delle relative richieste di fornitura con l'emissione di apposito ODC. L'ODC si intende integrato dalle condizioni contrattuali previste nel presente CS e nella restante documentazione di affidamento.

Ogni ODC è individuato da un numero identificativo e riporta:

- data di emissione;
- descrizione delle forniture;
- luogo di consegna delle forniture;
- importo della fornitura;
- tempistiche di esecuzione decorrenti dalla data di stipula del medesimo ODC;
- eventuali note che la Stazione Appaltante ritenga utile comunicare all'Appaltatore.

Gli ODC saranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio anche tramite e-mail o PEC





o tramite il sistema informatico di *work force management* (WFM) attualmente utilizzato da PA. Ciascun ODC - sottoscritto da PA - verrà trasmesso all'Appaltatore, il quale dovrà controfirmarlo e, di seguito, restituirlo a PA entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla trasmissione da parte di PA. La mancata restituzione entro il predetto termine potrà comportare l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16. Si precisa che verranno contabilizzate solamente le forniture collegate a regolare numero di ODC, pertanto, l'Appaltatore dovrà farsi parte attiva e verificare di ricevere sempre, entro i termini previsti, gli ODC relativi alle forniture svolte e/o da svolgere.

Art. 8 - Tempi di consegna

I termini massimi di consegna delle apparecchiature (pompe, miscelatori e relativi ricambi e accessori), legati alle dimensioni e alla complessità costruttiva delle stesse, sono definiti in funzione della potenza nominale così come riportato nella seguente tabella:

POTENZA NOMINALE P [kW]	TEMPI MASSIMI DI COSEGNA [giorni lavorativi]
$P \leq 5$	20
$5 < P \leq 10$	25
$10 < P \leq 20$	40
$P > 20$	50

Art. 9 - Fatturazione e pagamenti

Ciascuna fattura dovrà indicare:

- il CIG;
- il numero e la data dell'ODC;
- il numero e la data del documento di trasporto (DDT);
- l'importo totale, espresso in euro (IVA esclusa) al netto della ritenuta di garanzia di cui all'art. 11, c. 6, del D.lgs. 36/2023;
- il conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Al sensi dell'art. 11, c. 6, del D.lgs. 36/2023 le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si precisa che Padania Acque S.p.A. rientra nel perimetro applicativo del regime IVA *Split-Payment* delineato dall'art. 3 c. 1, lett. c) del D.L. 148/2017 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 172/2017. Pertanto, le fatture emesse nei confronti di Padania Acque S.p.A. dovranno riportare la seguente dicitura: "*Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (Split-Payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72*".

Padania Acque S.p.A. procederà al pagamento della fattura a seguito delle verifiche di legge a 60 (sessanta) giorni dalla data della medesima, mediante bonifico bancario da accreditarsi su "conto corrente dedicato", anche in modo non esclusivo, di cui dovranno essere indicati gli estremi, oltre alle generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

La Ditta Appaltatrice dovrà ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3





della L. 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a darne immediata comunicazione alla Committente nel caso in cui subentrassero delle variazioni. In caso di mancata ottemperanza all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., il contratto si riterrà risolto.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente nei confronti di PA, rendendo prestazioni difformi rispetto a quanto stabilito in sede contrattuale, o omettendo di eseguire prestazioni oggetto del contratto, i pagamenti verranno sospesi fino alla definizione della situazione, fatto salvo il diritto per la Stazione Appaltante di richiedere la risoluzione del contratto. Sulle somme trattenute dalla Stazione Appaltante non decorreranno interessi.

Padania Acque S.p.A. potrà altresì sospendere il pagamento delle fatture ricevute qualora risultino pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti superiori ad € 5.000,00 (ai sensi dell'art. 48 *bis* del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.), oltretutto per tutto quanto previsto nel presente CS.

Art. 10 - Garanzie

L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di garantire, ai sensi dell'art. 1490 cod. civ., la fornitura, ed ogni parte accessoria e complementare per almeno 12 (dodici) mesi dalla fornitura.

Qualora la Ditta Appaltatrice non intervenga entro giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, a seguito della richiesta effettuata dalla Committente, quest'ultima potrà provvedere, senza ulteriori formalità, ad effettuare con esecuzione in danno ogni riparazione e sostituzione che riterrà necessaria.

La garanzia è estesa per uguale periodo a tutte le parti della fornitura eventualmente sostituite, a partire dalla data di sostituzione.

Art. 11 - Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore, presentando offerta, dichiara di accettare, in modo pieno e incondizionato, quanto previsto nel presente CS e negli altri documenti allegati alla procedura di affidamento.

Dichiara inoltre:

- a) di aver valutato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze;
- b) di avere effettuato un attento e approfondito esame delle prestazioni da eseguire;
- c) di aver formulato la propria offerta a seguito di valutazione di tutte le componenti delle prestazioni oggetto del contratto.

La Ditta Appaltatrice, pertanto, non potrà eccepire durante l'esecuzione dell'appalto la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore o si riferiscano a condizioni soggette a cambiamenti non imputabili alle parti.

Con l'accettazione del presente CS, la Ditta Appaltatrice dichiara di avere la possibilità, il personale e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dell'appalto, secondo i migliori precetti dell'arte.

La Ditta Appaltatrice dichiara e riconosce che gli importi (prezzi unitari), così come risultanti dall'offerta formulata, comprendendo anche:

- a) l'utile dell'Impresa, le sue spese generali, le spese accessorie e tutto quant'altro previsto nel presente CS a carico dell'Impresa Appaltatrice;
- b) la quota per le spese generali e accessorie, per gli sprechi e per tutti gli oneri derivanti dall'applicazione





delle disposizioni del presente CS o contenute nei regolamenti e decreti in esso citati;

- c) tutti gli oneri per dar luogo ad ogni singola prestazione, completa di tutti gli accessori, anche non espressamente menzionati, necessari per assicurarne la corretta esecuzione nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 12 - Oneri e obblighi a carico della Ditta Appaltatrice

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di leggi, regolamenti e di tutte le norme di settore vigenti in materia e di loro incondizionata accettazione.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a eseguire l'appalto in oggetto con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti nel presente CS, nonché dalle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore con la firma del contratto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., accetta tutte le clausole contenute nel presente CS.

Eventuali modificazioni di leggi, norme e regolamenti che dovessero intervenire in tempi successivi rispetto alla sottoscrizione del contratto saranno da ritenersi valide a tutti gli effetti contrattuali, secondo il relativo regime transitorio.

Art. 13 - Rappresentanza della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, all'atto della stipula del contratto, comunicherà all'Impresa Appaltatrice i nominativi e i relativi riferimenti del proprio personale preposto alla gestione del contratto, all'emissione degli ODC e al controllo sull'esatto adempimento da parte dell'Impresa Appaltatrice al fine del rispetto di quanto normato nel presente CS e negli ulteriori allegati alla procedura di affidamento.

Art. 14 - Responsabile della fornitura

La Ditta Appaltatrice dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile della fornitura, il quale avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento delle attività oggetto di contratto, assumendosi la responsabilità della gestione e del controllo circa la corretta esecuzione del contratto. In caso di assenza o impedimento del Responsabile per qualsivoglia motivo, la Ditta Appaltatrice dovrà averne identificato il sostituto di pari livello e provveduto alla sua sostituzione entro 24 ore dall'impedimento del primo, comunicando la circostanza, in forma scritta, alla Stazione Appaltante.

Art. 15 - Subappalto

Il subappalto è disciplinato da quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Art. 16 - Penali

L'inosservanza degli obblighi contrattuali del presente CS è accertata da PA mediante apposito verbale, che verrà comunicato alla Ditta Appaltatrice. Nel verbale verranno comunicate le relative penali previste nel prosieguo del presente articolo e nel presente CS.





L'Appaltatore potrà produrre le sue deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla data della predetta comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, o nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute accettabili, l'ammontare delle penali comunicate verrà trattenuto dall'importo dovuto da PA per le prestazioni regolarmente eseguite, sulla prima fattura utile ovvero mediante escussione della cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante applicherà una penale pari allo 0,1 % (zerovirgolauno per mille) dell'intero importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle forniture secondo quanto stabilito all'art. 8, nonché per ogni violazione delle previsioni dettate dal presente CS.

Inoltre, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle tempistiche definite all'art. 7 ai fini della restituzione dell'ODC debitamente controfirmato, potrà essere applicata una penale giornaliera pari a € 25,00 (euro venticinque/00).

La Stazione Appaltante, in caso di mancato o ritardato intervento da parte della Ditta Appaltatrice, avrà in ogni caso la facoltà di provvedere direttamente e celermente all'esecuzione dello stesso, con conseguente addebito nei confronti di quest'ultima di eventuali danni e/o maggiori spese sostenute.

La misura complessiva delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno della Ditta Appaltatrice.

In relazione all'importo delle penali, PA emetterà apposita nota di debito, fatta salva la facoltà di operare trattenute sulle somme fatturate e ammesse alla liquidazione ovvero sarà compensato mediante escussione parziale della cauzione.

A seguito della risoluzione contrattuale per inadempienza della Ditta Appaltatrice, la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 17 - Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto anche parziale.

Art. 18 - Recesso e risoluzione del contratto

Oltre a quanto dispone il D.lgs. 36/2023 all'art. 122 in materia di risoluzione e all'art. 123 in materia di recesso. PA potrà recedere per giusta causa dal contratto ogniqualvolta accerti la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023. In tale ultimo caso, l'Impresa appaltatrice non avrà diritto ad alcun indennizzo.

* * *

Le parti convengono che il contratto potrà essere risolto, in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., mediante comunicazione da inviarsi con lettera raccomandata A.R., nel caso in cui la Ditta Appaltatrice si rendesse inadempiente in merito ad una delle obbligazioni oggetto del contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della diffida scritta inviata da parte di PA. In tal caso, fermo restando il diritto della Ditta Appaltatrice a vedersi riconosciuto il pagamento della parte delle forniture eseguite regolarmente, la stessa sarà tenuta al risarcimento dei danni causati a Padania Acque S.p.A., in ragione della risoluzione del contratto.





È fatto salvo il diritto di Padania Acque S.p.A. di provvedere d'ufficio all'esecuzione delle forniture non effettuate dalla Ditta Appaltatrice. L'importo delle relative forniture verrà detratto dal credito d'impresa o, in difetto di questo, dalla cauzione depositata o costituita.

Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dalla Ditta Appaltatrice sull'entità e sul costo delle forniture eseguite direttamente d'ufficio, a causa della mancata esecuzione degli stessi da parte sua; né potrà essere sollevata alcuna eccezione sulle detrazioni conseguenti applicate e sulla eventuale escussione anche parziale della cauzione definitiva.

* * *

La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto anche nel caso in cui siano state contestate gravi inosservanze rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, è causa di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. il mancato adempimento agli obblighi in materia di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010. In questo caso, l'Impresa Appaltatrice avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratto l'eventuale risarcimento del danno cui la PA abbia diritto.

Padania Acque S.p.A. ha, inoltre, facoltà di risolvere, ex art. 1456 cod. civ., il contratto:

- qualora venga meno, nell'arco di vigenza contrattuale, qualsiasi requisito di partecipazione o uno dei requisiti previsti dal D.lgs. 36/2023 e/o venissero meno le autorizzazioni/iscrizioni necessarie all'esecuzione dell'appalto;
- in tutti i casi previsti dal presente CS ivi comprese le ipotesi di subappalto abusivo e cessione anche parziale del contratto;
- qualora la Ditta Appaltatrice si renda colpevole di atti di grave negligenza o frode;
- qualora il valore delle penali applicate comporti il superamento del 10% dell'importo contrattuale;
- in tutti i casi previsti dal D.lgs. 36/2023 e/o dai relativi pertinenti atti attuativi.

L'Appaltatore è consapevole che Padania Acque S.p.A. ha adottato un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed è consapevole, altresì, che il Codice Etico di Padania Acque S.p.A. costituisce parte essenziale delle obbligazioni che saranno assunte con il contratto. La violazione di quanto stabilito dal Codice Etico di Padania Acque S.p.A. costituirà un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ. e possibile risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

In tutti i casi sopra indicati di risoluzione del contratto, Padania Acque S.p.A. potrà, altresì, incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo l'eventuale maggior danno. Qualora la cauzione definitiva non copra l'entità del danno arrecato alla Stazione Appaltante, quest'ultima, per rivalersi del maggior danno sofferto, procederà a trattenere le somme fatturate e ammesse alla liquidazione.

Art. 19 - Responsabilità civile per danni a persone e cose

La Ditta Appaltatrice rimane civilmente e penalmente l'unica ed esclusiva responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, della sua conformità alle disposizioni ricevute nonché delle prescrizioni del presente CS e della perfetta esecuzione, sia nei confronti di terzi che della Stazione





Appaltante, sollevando espressamente quest'ultima da ogni responsabilità in merito.

La Ditta Appaltatrice si obbliga a tenere sollevata e indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento o azione, presente o futura, in dipendenza del presente affidamento.

Art. 20 - Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti, connesse e conseguenti al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Cremona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 21 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Nel rispetto e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.lgs. 196/03, così come integrato e modificato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" vengono rese le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento è Padania Acque S.p.A., con sede legale in Via del Macello n. 14 – 26100 Cremona, raggiungibile ai seguenti contatti - tel. 0372/4791; e-mail: privacy@padania-acque.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile, per i fini che qui interessano, ai seguenti contatti – tel. 0372/4791 – e-mail: dpo.privacy@padania-acque.it

Base giuridica del trattamento è l'adempimento alle disposizioni di cui alla normativa sui contratti pubblici.

I dati personali dichiarati dall'operatore economico saranno trattati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, dal personale di PA preposto al compimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, dal personale del servizio acquisti e, nell'ambito della procedura di affidamento, anche dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e suoi testimoni a tal fine preposti, secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). I dati – rientranti anche nella categoria di dati personali particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento Europeo, nonché relativi a condanne penali e reati, potranno essere acquisiti/verificati anche da Società terze rispetto a Padania Acque S.p.A., con le quali quest'ultima ha in essere rapporti di collaborazione o in quanto nominati Responsabili del trattamento. Nel rispetto, inoltre, della normativa sulla trasparenza amministrativa (art. 1, c. 16, lett. b) della L. 190/2012; D.lgs. 33/2012; art. 29 del D.lgs. 50/2016) il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano assoggettati anche a tale trattamento.

I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere condivisi con le suddette Società terze, oltreché essere comunicati a terzi in caso di necessità di adempimenti di legge, trattamenti giuridici, gestione di eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, ai sensi e in virtù del D.lgs. 36/2023; il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di poter essere ammesso alle operazioni successive.

Con la partecipazione alla presente procedura di affidamento il Legale Rappresentante dell'operatore economico presta il consenso al trattamento dei dati personali di tutti i soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di legge ai fini della partecipazione all'affidamento medesimo.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 del GDPR 2016/679 e, in particolare,





potrà: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento e la portabilità dei dati. Inoltre, qualora l'interessato ravvisasse che il trattamento che lo riguarda viola i suoi diritti, potrà proporre reclamo a un'autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 del GDPR; resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria.

I dati verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa sui contratti pubblici.

Con riferimento alle attività che verranno realizzate dall'operatore economico aggiudicatario, laddove le stesse comportassero la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso o qualsiasi altra forma di messa a disposizione di dati la cui titolarità è in capo a Padania Acque S.p.A., lo stesso sarà chiamato a ricoprire la posizione, con relativa nomina, di Responsabile del Trattamento a norma del diritto dell'Unione o, potrebbe esso stesso essere Contitolare di dati. In entrambe le situazioni l'operatore dovrà impegnarsi a prevedere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo 2016/679.

L'eventuale posizione di Responsabile del Trattamento o di Contitolare assoggetterà l'operatore economico contraente a tutti gli oneri e condizioni di cui al GDPR 2016/679.

